

Special Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE
LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244
“MILLEPROROGHE”.
(G.U. N.49 DEL 28/2/17)
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 1/3/17
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 30/12/16

<p>Vendite e rese di quotidiani e periodici - tracciabilità obbligatoria dal 31/12/17 Prorogata dal 31/12/16 al 31/12/17 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Di conseguenza, è stato, altresì, previsto che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore è fruibile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.</p>	<p><i>Art. 2, co. 2 e 3 (Confermato)</i></p>
<p>Opzione per il rientro dei lavoratori in Italia – opzione fino al 30/4/17 Possibile fino al 30/4/17 la scelta per il regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia. Le modifica interviene sull'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 che ha ridisciplinato la materia del rientro dei lavoratori all'estero concedendo, in particolare, un'agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno 2anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50% del proprio ammontare.</p>	<p><i>Art. 3, co. 3-novies (Nuovo)</i></p>
<p>Lavoratori dipendenti – occorre che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che l'attività lavorativa sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Lavoratori autonomi - non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.</p>	
<p>Invio dati spese veterinarie entro il 28/2 I veterinari iscritti agli albi professionali devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1/1/16, riguardanti gli animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, entro il 28/2 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle stesse.</p>	<p><i>Art. 7, co. 3-bis (Nuovo)</i></p>
<p>Contributo autotrasportatori per conto terzi al 31/3/17 Prorogato al 31/3/17 il termine per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.</p>	<p><i>Art. 9, co. 5 (Modificato)</i></p>

Special Assist

<p>Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare fino al 31/12/17 Possibile detrarre dall'Irpef in 10 quote annuali, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto a titolo di Iva per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.</p>	<p><i>Art. 9, co. 9-octies (Confermato)</i></p>
<p>Accisa su carburante utilizzato nella produzione combinata energia elettrica/calore proroga agevolazione Dall'1/1 al 31/12/17, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11/3/98, ridotti nella misura del 12%.</p>	<p><i>Art. 13, co. 2 (Confermato)</i></p>
<p>Niente aggiornamento Istat anche per il 2017 per gli immobili locati alla PA Anche per il 2017 l'aggiornamento del canone di locazione relativo alla variazione degli indici ISTAT, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, non è dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, nonché dalle Autorità indipendenti (inclusa la Consob).</p>	<p><i>Art. 13, co. 3 (Confermato)</i></p>
<p>Versamenti agli enti locali: posticipate le nuove modalità previste dal D.L. n. 193/2016 Il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici. Le disposizioni, introdotte con l'art. 2 bis del D.L. n. 193/2016, si applicano a decorrere dal 1/10/17.</p>	<p><i>Art. 13, co. 4 (Modificato)</i></p>
<p>Modelli Intra e abrogazione altre comunicazioni telematiche e segnalazioni in Unico Il co. 4-ter ripristina fino al 31/12/17 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'art. 50, co. 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 Il comma 4-quater sostituisce il co. 6 del citato art. 50 prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche; • gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute; • un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (entro 90 giorni), di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'ISTAT, definirà le misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti UE e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo. 	<p><i>Art. 13, co. 4-ter-4-octies (Nuovi)</i></p>

Special Assist

<p>Abrogazione comunicazione beni ai soci - Il comma 4-sexies abroga, a decorrere dal 2017, la comunicazione relativa alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci, prevista ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.</p> <p>Abrogazione abbattimento canone affitti concordati - Il comma 4-octies abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16, l'art. 8, co. 2, della legge n. 431 del 1998, che subordina la facoltà di usufruire dell'abbattimento al 30% dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione.</p>	
<p>Proroga per i bilanci degli intermediari finanziari e dei Confidi</p> <p>Ancora per gli esercizi chiusi o in corso al 31/12/16 e al 31/12/17, gli intermediari finanziari iscritti all'albo e i confidi potranno continuare a redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS", ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali.</p>	<p><i>Art. 13, co. 6-quinquiesdecies (Nuovo)</i></p>
<p>Imprese che redigono il bilancio in base al codice civile - La disciplina Ires e Irap si adegua alle nuove regole contabili</p> <p>Le imprese che redigono il bilancio in base al codice civile, ad eccezione delle micro imprese di cui all'art. 2435 ter, ai fini Ires e Irap adottano le classificazioni, imputazioni e classificazioni applicate in bilancio in osservanza dei nuovi principi contabili nazionali (OIC), in base alla derivazione rafforzata prevista dal nuovo articolo 83 del Tuir estesa, oltre che alle imprese "las adopter" anche alle imprese che applicano i principi contabili nazionali emanati dall'OIC il 22/12/17.</p> <p>L'adozione di gran parte delle regole contabili anche ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale ha comportato una serie di "aggiustamenti" delle regole fiscali applicabili ai soggetti OIC. Le nuove modalità di determinazione dell'imponibile si applicano a decorrere dal 2016.</p> <p>In conseguenza dell'introduzione delle nuove norme, è stato prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità.</p>	<p><i>Articolo 13-bis (Nuovo)</i></p>
<p>Di seguito alcune delle modifiche più rilevanti apportate alla determinazione dell'imponibile.</p> <p>Riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sulla prevalenza della sostanza sulla forma - La natura giuridica cede il passo alla sostanza economica dell'operazione. Sono conseguentemente disattivate le regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, T.U.I.R.). Esempi di applicazioni del principio della prevalenza della sostanza sulla forma sono l'attualizzazione e la rilevazione secondo il costo ammortizzato di crediti e debiti, nonché la rilevazione del ricavo al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici dell'operazione.</p> <p>Eliminazione della sezione straordinaria del conto economico - In bilancio non saranno più distintamente indicati i componenti straordinari, che confluiscono per natura nelle altre sezioni del conto economico. In linea generale è stato previsto che laddove disposizioni fiscali facciano riferimento ai componenti positivi e negativi A) e B) del conto economico essi debbano intendersi al netto componenti derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o di ramo di azienda (es. determinazione del ROL nell'articolo 96 del Tuir - deducibilità degli interessi passivi, della base imponibile Irap, disciplina sulle società di comodo).</p> <p>Spese di pubblicità e spese per studi e ricerche - Le spese di pubblicità e le spese per studi e ricerche non sono più capitalizzabili. Esse sono, dunque, immediatamente deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Per le spese di rappresentanza restano fermi i previgenti criteri di deducibilità.</p>	

Special Assist

<p>FTA dei nuovi OIC – La First time adoption è disciplinata da regole specifiche per assicurare il passaggio in neutralità fiscale, ai fini Ires e Irap, nell’esercizio di prima applicazione dei nuovi OIC.</p> <p>Nuovo cambio per crediti e debiti in valuta – Posto che in contabilità non sarà più utilizzato il cambio BCE (la BCE ne sconsiglia l’utilizzo) sarà conseguentemente possibile utilizzare anche ai fini fiscali (art. 110, comma 9 del Tuir) tassi di cambio forniti da operatori internazionali, purché si tratti di quotazioni rese disponibili attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili (WMR - World Markets Company’s/Reuters).</p>	
<p>Terremoto 2016 - Proroga della sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas</p> <p>In base all’art. 48, co. 2, del D.L. n. 189/2016 - per le zone interessate al sisma e per i settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica - l’Authority con propri provvedimenti ha introdotto norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi - a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 24/8/16 (con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1); • dal 26/10/16 (con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2), <p>dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni interessati;</p> <p>Il termine è stato ora prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.</p>	<p><i>Art. 14, co. 2 (Confermato)</i></p>
<p>Terremoto 2016 - i benefit per i lavoratori dipendenti non rientrano nel reddito per tutto il 2017</p> <p>L’art. 48, co. 3, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 ha stabilito che, fino al 31/12/16, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’art. 51 del Tuir, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati dal sisma; • datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei Comuni interessati dal sisma. <p>Il termine è stato ora prorogato al 31/12/17.</p>	<p><i>Art. 14, co. 3 (Confermato)</i></p>
<p>Terremoto 2016 - esenzione dall’imposta di bollo prorogata al 2017</p> <p>L’art. 48, co. 7, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla legge n. 229/2016 ha stabilito che nei comuni interessati dal sisma sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla PA fino al 31/12/16 i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche residenti o domiciliate; • le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa. <p>Il termine è stato ora prorogato al 31/12/17 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi Sismici.</p>	<p><i>Art. 14, co. 4 (Confermato)</i></p>
<p>Terremoto 2016 – Prorogata la sospensione del pagamento dei mutui</p> <p>La sospensione del pagamento delle rate mutui relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura</p>	<p><i>Art. 14, co. 6-quater (Nuovo)</i></p>

Special Assist

<p>commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che hanno ottenuto la sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari è stata prorogata al 31/12/17.</p>	
<p>Sisma Emilia del 2012 – proroga delle agevolazioni Sono state prorogate alcune agevolazioni per i soggetti danneggiati dal sisma del 2012. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prorogata l'esenzione Imu dei fabbricati danneggiati; • proroga esenzioni imposte nelle ZFU. 	<p>Art. 14, co. 6-bis e 12-quinquies (Nuovi)</p>
<p>Prorogata l'esenzione Imu dei fabbricati danneggiati - I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012 (20 e 29 maggio) distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, continuano ad essere esenti da IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/17.</p> <p>Proroga esenzioni imposte nelle ZFU - L'esenzione prevista per le micro imprese delle ZFU dell'Emilia Romagna individuate in seguito al sisma del 2012 e all'alluvione del 2014 dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2015 è stata prorogata al 2019.</p> <p>I soggetti interessati dall'esenzione sono le microimprese che svolgono la propria attività all'interno della zona franca che possono godere della esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito; • dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZFU nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; • dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. 	
<p>Per il 2017 spesometro su base semestrale e liquidazioni periodiche trimestrali Stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25/7 al 16/12/17. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali previste dalla norma vigente.</p>	<p>Art. 14-ter (Nuovi)</p>
<p>Lotteria scontrini e ricevute fiscali – differito il termine di avvio L'avvio della fase sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini - limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito è stato differito dall'1/3/17/ all'1/11/17.</p>	<p>Art. 14-quater (Nuovo)</p>